n. 2//2019 RG



TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Luisa Santo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente

SENTENZA

nella causa discussa all'udienza del 25.11.2020, promossa da:

-L; L, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. M. Sances

Ricorrente

CONTRO

-AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall'avv. I

Resistenti

-INPS

Contumace

Oggetto: Opposizione a ruolo esattoriale

FATTO E DIRITTO

Con atto depositato il 21.02.2019 la parte ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso le seguenti cartelle esattoriali, aventi ad oggetto crediti contributivi dell'INPS:

1. n. 059 2005 +	000 (notificata il 26.09.2006);
2. n. 059 2006 (000 (notificata il 14.11.2006);
3. n. 059 2006	000 (notificata il 7.6.2007);
4. n. 059 2007	000 (notificata il 15.05.2008);
5. n. 059 2008	7 000 (notificata il 28.01.2009);
6. n. 059 2009 1	000 (notificata il 24.07.2009);

L'istante eccepiva la prescrizione dei crediti e chiedeva l'annullamento degli atti opposti con conseguente declaratoria di estinzione dei crediti portati nei titoli suddetti.

Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione (AER), deducendo che quattro delle sei cartelle opposte erano state già fatte oggetto di sgravio: per il resto contestava gli avversi assunti e chiedeva il rigetto del ricorso.

L'INPS rimaneva contumace.



Firmato Da: SANTO LUISA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: f33169882f861862811433ef9da5db8

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Preliminarmente va detto che, con riferimento all'eccepita estinzione dei crediti per decorso del termine quinquennale di cui alla legge n. 335/95, l'opposizione, in quanto concernente (la pretesa esistenza di) fatti estintivi del credito verificatisi dopo la formazione del ruolo, deve essere qualificata quale opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cpc, richiamata dall'art. 29 del d.lgs. 26.2.1999 n. 46, la quale non prevede alcun termine e può essere esperita sino a quando non siano completate le operazioni della procedura esecutiva.

Tanto chiarito, l'eccezione di prescrizione proposta da parte ricorrente è fondata e deve essere accolta.

Infatti, i crediti riportati nelle cartelle esattoriali suddette appaiono prescritti, stante il decorso del termine di cinque anni a far data dalla notifica dei predetti titoli (per come sopra riportata, sulla scorta delle indicazioni contenute negli estratti di ruolo allegati al ricorso) e la data del 3.12.2018, data in cui il ricorrente sostiene di averne avuto notizia.

Sul punto si rammenta che -anche in ipotesi di cartella esattoriale regolarmente notificata e non opposta- non può ritenersi operante il termine prescrizionale decennale previsto dall' art. 2953 c.c., atteso che la cartella esattoriale è un atto che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione (cfr. Cass. S. U. n. 23397/2016, n. 11800/2018, n. 31817/2018).

Peraltro, deve evidenziarsi che le cartelle riportate ai numeri da 3 a 6 della elencazione che precede sono già state fatte oggetto di sgravio, per come pure rilevato nella memoria di costituzione di AER.

Quanto sopra esposto è sufficiente per l'accoglimento del ricorso e per la declaratoria di estinzione dei crediti.

Considerata la condotta processuale di AER -che ha proceduto allo sgravio parziale dei titoli- e valutata la parziale reciproca soccombenza, appare equo compensare tra le parti le spese di giudizio nella misura di ½, mentre la parte residua va liquidata come da dispositivo.

Tra le altre parti processuali le spese devono intendersi interamente compensate.



P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI LECCE

Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara l'estinzione dei crediti portati nelle seguenti cartelle esattoriali: n. 059 2005 000; n. 059 2006 000; n. 059 2006 000; n. 059 2008 000; n. 059 2009 000.

Compensa le spese di giudizio tra il ricorrente e Agenzia delle Entrate Riscossione nella misura di ½ e condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento della parte residua di spese processuali che si liquida in € 950,00, oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore costituito della parte ricorrente.

Lecce, li 25.11.2020

IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Luisa Santo



TRIBUNALE DI LECCE

SEZIONE LAVORO

Il sottoscritto Direttore Amministrativo visti gli atti d'ufficio e i registri di cancelleria, da cui si evince la mancata proposizione dell'appello nei termini di legge avverso la sentenza di primo grado n. 3206 / 2020,

CERTIFICA

il passaggio in giudicato della suddetta sentenza ai sensi degli artt. 325 e 327 C.p.c.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge a richiesta dell' avv. HATTEO SAUCES

Lecce, 1 FEB. 2021

I CANCELLIERE C2